

Napoli, 5 luglio 2024

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/2024

Note operative per compensazione Modd. F/24

Con la presente si ritiene opportuno comunicare a tutte le Aziende assistite che, a partire dal 1° luglio 2024, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno eseguite *"esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate"*. In altri termini, la necessità di procedere telematicamente si applica a tutti i versamenti effettuati a partire dal 1° luglio 2024, a prescindere dal fatto che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 riguardino tributi che derivano da presupposti, dichiarazioni o istanze che riguardano periodi antecedenti (cfr. art. 1, commi da 94 a 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dal dl 29/03/24 nr.39).

Si tratta di una regolamentazione non semplice, che indica termini specifici diversi per ogni tipologia di compensazione che possono essere operate, utilizzando la distinta di versamento modello F24.

In via preliminare si rappresenta che, in base alla nuova previsione del comma 49-quinquies dell'articolo 37 del D.L. 223/2006, introdotto prima dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 94, lett. b) e sostituito poi dal Decreto Agevolazioni (articolo 4, comma 2), è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale, nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all'Agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.

L'inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa, mentre, come suddetto, non è precluso l'utilizzo dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

Secondo l'art. 1, comma 94, della legge n. 213/2023 i soggetti che intendono effettuare la compensazione di crediti saranno pertanto tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oltre che per i crediti già in vigore, come di seguito meglio specificato:

- crediti Iva;
- crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- crediti per imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- crediti Irap;
- crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta;
- crediti d'imposta da indicare nel "quadro RU" della dichiarazione dei redditi.

anche per i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di Inps e Inail.

La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, dell'ampliamento è comunque subordinata all'adozione di appositi provvedimenti che saranno emanati d'intesa dal direttore dell'Agenzia entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail.

In ordine ai nuovi termini e decorrenze si segnala che:

- i titolari di partita IVA potranno utilizzare le somme a credito a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 1, comma 97, della L. n. 213/2023 - legge di Bilancio 2024);
- i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2, invece, potranno essere compensati nel Modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I.

La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito, mentre la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata, secondo le seguenti modalità:

- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.

La compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che sia registrato negli archivi dell'Ente.

Si ricorda infine che continua ad essere attuale la previsione dell'art. 3 del D.L. n. 124/2019 che ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'Irap (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.


Maria Cafasso